



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.44

OGGETTO:

**REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO E DELL'ACCESSO AGLI ATTI
AMMINISTRATIVI - APPROVAZIONE**

L'anno duemiladiciassette addì quattro del mese di settembre alle ore nove e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BIANCHI PIER LUIGI - Sindaco	Sì
2. RAVETTA FABRIZIO - Assessore	No
3. FERRARA MAURO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor UMBERTO FAZIA MERCADANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BIANCHI PIER LUIGI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- è entrato in vigore il D.Lvo 25.05.2016, n. 97, contenente la “ *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6.11.2012, n.190 e del D.Lvo 14.03.2013, n.33, ai sensi dell’art. 7 della L. 7.8. 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*;

- il suddetto decreto è stato emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 7 della L. n. 124/2015, il quale tra i criteri di delega , che costituiscono il fulcro attorno al quale è costruito il capo I del decreto n. 97/2016 (artt. 1-40), espressamente prevede:

- a) ridefinizione e precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
- b) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;
- c) riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;

RISCONTRATO che:

- fermo restando l’impianto originario del D.Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, il nuovo decreto introduce un nuovo strumento, sul modello FOIA (Freedom of Information Act), detto “diritto di accesso universale”, complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità.

- nel modello introdotto dal DLgs. 97/2016 il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della pubblica amministrazione, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione in amministrazione trasparente;

- la norma di riferimento è costituita dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, nel testo modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 97/2016, secondo la quale “*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto*”;

RAVVISATO che:

- il nuovo sistema di trasparenza non è più improntato semplicemente “*a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche*” attraverso l’accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, bensì anche a “*tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa*” rendendo accessibili tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (nuovo art. 1, comma 1);

- il nuovo decreto, dunque, non si limita ad individuare gli obblighi di trasparenza e a disciplinare le modalità per la loro realizzazione; ma (nuovo art.2, comma 1) disciplina “*la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni*” attraverso due strumenti: l’accesso civico a dati e documenti e la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni;

VISTI gli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990. in merito all’accesso agli atti amministrativi;

VISTO l'allegato schema di “ Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato” elaborato anche alla luce degli orientamenti applicativi e linee guida emanate dall'ANAC sulle indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma2 del D.Lvo 33/2013 e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione perché conforme alle norme ed alle necessità dell'ente

DATO ATTO che lo stesso regolamento costituisce atto organizzativo e, come tale, rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lvo 18.08.2000, N° 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di **APPROVARE** l'allegato regolamento in materia di accesso civico, di accesso civico generalizzato e di accesso agli atti amministrativi, quale atto organizzativo ai fini dell'attuazione degli istituti in argomento nel testo allegato alla presente quale parte integrante formale e sostanziale
2. di **APPROVARE** altresì la modulistica allegata al fine di favorire il corretto esercizio degli istituti di accesso civico e accesso generalizzato, come di seguito elencata:
 - MOD. 1 – Richiesta di accesso civico;
 - MOD. 2 – Richiesta di accesso civico generalizzato;
 - MOD. 3 – Comunicazione ai soggetti controinteressati;
 - MOD. 4 – Accesso generalizzato – Provvedimento di diniego/differimento della richiesta di accesso civico generalizzato.
3. di **ABROGARE** tutte le norme regolamentari di questo ente che normano il diritto di accesso o che siano in contrasto con il presente, con particolare riferimento al Regolamento sull'accesso agli atti ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii.;
4. di **INCARICARE** il Responsabile del Servizio Amministrativo di trasmetterlo ai tutti i responsabili dei servizi per la sua esatta applicazione al fine di dare piena attuazione alle norme introdotte dal D.Lvo 97/2016, compresa la pubblicazione del medesimo regolamento e suoi allegati sul sito istituzionale dell'ente;
5. di **DICHIARARE**, data l'urgenza, con successiva e separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Firmato digitalmente

F.to : BIANCHI PIER LUIGI

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente

F.to : UMBERTO FAZIA MERCADANTE

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

li, _____

Il Segretario Comunale

UMBERTO FAZIA MERCADANTE